



# CITTÀ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281  
Partita IVA: 00939330288

Via Milano, 7  
35020 – Albignasego (PD)

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE  
E DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  
E PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI**

## SOMMARIO

SEZIONE I - L'ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN GENERALE.....	3
TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 - I BENI E LE RELATIVE CLASSIFICAZIONI.....	3
TITOLO II - I BENI PUBBLICI E LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE.....	4
CAPO I - I BENI PUBBLICI.....	4
ARTICOLO 3 - BENI DEMANIALI.....	4
ARTICOLO 4 - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI.....	4
ARTICOLO 5 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI.....	4
ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE.....	4
ARTICOLO 7 - BENI ALIENABILI.....	4
CAPO II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE.....	5
ARTICOLO 8 - PROGRAMMA DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE.....	5
ARTICOLO 9 - PREZZO DI VENDITA.....	5
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI PRELAZIONE E OFFERTA DI VENDITA.....	6
ARTICOLO 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 12 - PROCEDURE DI VENDITA.....	6
ARTICOLO 13 - ASTA PUBBLICA.....	7
ARTICOLO 14 - ASTA PUBBLICA - OFFERTE.....	7
ARTICOLO 15 - ASTE DESERTE.....	8
ARTICOLO 16 - GARANZIE E CAUZIONE.....	8
ARTICOLO 17 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.....	8
ARTICOLO 18 - GARA UFFICIOSA.....	9
ARTICOLO 19 - PERMUTA.....	9
TITOLO III - CONCESSIONI E LOCAZIONI.....	10
ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE.....	10
ARTICOLO 21 - DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI.....	10
ARTICOLO 22 - STIPULA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	10
ARTICOLO 23 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	11
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE E RECESSO DELLA LOCAZIONE.....	11
ARTICOLO 25 - CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI.....	12
ARTICOLO 26 - LAVORI DI MANUTENZIONE.....	12
ARTICOLO 27 - EFFETTI DELLA CONCESSIONE E DELLA LOCAZIONE - MIGLIORIE.....	12
ARTICOLO 28 - IMMOBILI CONCESSI PER FINI SOCIALI.....	12
ARTICOLO 29 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	13
ARTICOLO 30 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CORSO.....	13
SEZIONE II - LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI.....	14
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
ARTICOLO 31 - OGGETTO E SCOPO.....	14
ARTICOLO 32 - DEFINIZIONI.....	15
ARTICOLO 33 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	16
ARTICOLO 34 - COMPETENZE.....	17
ARTICOLO 35 - FORME DI GESTIONE, ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	18
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI.....	18
ARTICOLO 36 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO A TERZI.....	18
CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO.....	19
ARTICOLO 37 - SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI.....	19
ARTICOLO 38 - PROCEDURA PER LE CONCESSIONI IN USO.....	19
ARTICOLO 39 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO.....	20
CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	21
ARTICOLO 40 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.....	21
ARTICOLO 41 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA.....	22
ARTICOLO 42 - MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI.....	23
ARTICOLO 43 - RAPPORTO CONCESSORIO - CONTENUTO SPECIFICO DELLE CONVENZIONI.....	23
ARTICOLO 44 - SOGGETTI AFFIDATARI.....	24
ARTICOLO 45 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO.....	24
ARTICOLO 46 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	25
ARTICOLO 47 - NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE.....	26
ARTICOLO 48 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE.....	27

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE .....	27
ARTICOLO 49 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA .....	27
ARTICOLO 50 - SANZIONI, RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	27
ARTICOLO 51 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .....	28
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI - ESCLUSIONI .....	28
ARTICOLO 52 - ESCLUSIONI .....	28
ARTICOLO 53 - RINVII .....	28
ARTICOLO 54 - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI.....	29
SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ARTICOLO 55 - ENTRATA IN VIGORE .....	29
ALLEGATO A .....	30
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	30
ALLEGATO B .....	32
NORME SULLA MANUTENZIONE .....	32
ALLEGATO C .....	33
NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	33
A) UTILIZZO ED ACCESSO .....	33
B) IMPIANTI E ATTREZZATURE.....	34

## **SEZIONE I - L'ALIENAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN GENERALE**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

#### **Articolo 1 - Finalità ed oggetto**

1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Albignasego intende disciplinare le alienazioni e le valorizzazioni del proprio patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo i principi generali dell'attività amministrativa fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile (L. 24.12.1908 n. 783 e R.D. 17.06.1909 n. 454).

2. Il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri Regolamenti dell'Ente.

#### **Articolo 2 - I beni e le relative classificazioni**

1. Il Comune di Albignasego è titolare di un insieme di beni che costituiscono il patrimonio immobiliare, disciplinato secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

2. La gestione dei beni immobili, appartenenti a qualsiasi titolo al Comune, è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, efficacia, produttività, redditività nonché di razionalizzazione delle risorse e valorizzazione di esse. E' specificamente perseguito l'obiettivo del mantenimento e del miglioramento della valorizzazione del patrimonio attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni, con interventi tesi a garantire l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.

3. I beni immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo al Comune si suddividono in:

- a) beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, ai sensi degli artt. 822 e 824 del Codice Civile;
- b) beni patrimoniali indisponibili (art. 826 del Codice Civile);
- c) beni patrimoniali disponibili.

4. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per il conseguimento diretto delle finalità istituzionali dell'Ente e subordinatamente impiegati con finalità di garanzia dell'autonomia finanziaria dello stesso.

5. I beni patrimoniali disponibili sono utilizzati prioritariamente al fine di garantire entrate economiche all'Ente.

6. I beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e regionali sono amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge che ne regolano il trasferimento e, laddove con queste compatibili, con le norme del presente regolamento.

## **TITOLO II - I BENI PUBBLICI E LE PROCEDURE DI ALIENAZIONE**

### **CAPO I - I BENI PUBBLICI**

#### **Articolo 3 - Beni demaniali**

1. Per i beni comunali soggetti al regime del demanio pubblico valgono le disposizioni di cui agli artt. 823, 824 e 1145 del Codice Civile. Essi sono, pertanto inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1), in via esemplificativa, il demanio stradale, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei e della pinacoteca, degli archivi e della biblioteca, i cimiteri e i mercati comunali.

#### **Articolo 4 - Beni patrimoniali indisponibili**

1. Per i beni patrimoniali indisponibili valgono le disposizioni di cui all'art. 828 del Codice Civile. Essi, pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
2. Ai sensi dell'art. 826 comma 3 del Codice Civile fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Albignasego, ad esempio, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni di proprietà comunale destinati ad un pubblico servizio.

#### **Articolo 5 - Beni patrimoniali disponibili**

1. Sono disponibili i beni non compresi nella categoria di quelli soggetti al regime di demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili.
2. I beni disponibili si distinguono in immobili ad uso abitativo ed in immobili ad uso non abitativo; sono altresì beni disponibili le aree di proprietà del Comune non utilizzate a fini istituzionali e non destinate a "standard urbanistici".
3. I beni disponibili sono concessi in godimento a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile e possono essere alienati nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Articolo 6 - Assegnazione dei beni di proprietà comunale**

1. L'Ufficio Patrimonio predispone, aggiorna e detiene un elenco delle proprietà Comunali, distinto per tipologie di beni, come specificate negli articoli che precedono, redatto sulla base delle informazioni fornite dagli altri Settori comunali di cui al comma 2.
2. I beni immobili di proprietà comunale, destinati al conseguimento diretto di finalità istituzionali, sono assegnati alla gestione dei diversi Settori Comunali, quali dotazione strumentale per il raggiungimento dei predetti fini istituzionali.
3. I beni immobili di proprietà comunale non destinati al conseguimento diretto di finalità istituzionali e utilizzati al fine di garantire entrate economiche all'Ente sono affidati in gestione al Settore Patrimonio.

#### **Articolo 7 - Beni alienabili**

1. Sono alienabili e quindi suscettibili di essere inseriti nel Piano delle alienazioni di cui all'art. 1:
  - a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è

divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;

- b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio, ex art. 829, secondo comma, del Codice Civile;
- c) I beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui all'articolo successivo ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

## **CAPO II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE**

### **Articolo 8 - Programma di alienazione e valorizzazione**

1. Per l'alienazione e la valorizzazione dei beni immobili secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008, n. 133, ed eventualmente anche con l'indicazione degli immobili da acquisire, il Consiglio Comunale approva il piano annuale e triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Il Piano contiene l'elenco dei beni immobili da alienare e da valorizzare, con una sintetica descrizione delle loro caratteristiche principali e del valore di massima dei singoli beni.

3. Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera l) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale. La deliberazione del Consiglio di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

5. L'inserimento dei beni immobili nell'elenco di cui al Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne consente l'alienabilità.

6. L'elenco di cui al suddetto Piano, da pubblicare mediante le forme previste dall'Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (ex art. 58, comma 3, D.L. n. 112/2008), decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

### **Articolo 9 - Prezzo di vendita**

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al prezzo di mercato.

2. La stima dei beni è affidata, di norma, dal Responsabile dell'U.O. Patrimonio, sentiti i Responsabili interessati, a tecnici del Comune di Albignasego, in possesso di laurea in architettura, ingegneria, agraria, o del diploma di geometra, perito edili o perito agrario. Nel rispetto delle prescritte procedure per l'affidamento degli incarichi esterni, le perizie di stima possono essere affidate anche a tecnici o studi esterni qualificati. Il Comune di Albignasego potrà inoltre avvalersi, tramite convenzione, anche dell'Agenzia del Territorio.

3. La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.

4. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall'Ente.

### **Articolo 10 - Diritto di prelazione e offerta di vendita**

1. I beni di cui al piano per le alienazioni sono prioritariamente offerti a coloro che siano titolari di contratti di concessione, comodato, affitto rustico, locazione stipulati con il Comune di Albignasego, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.

2. L'offerta è notificata agli interessati con l'indicazione del prezzo richiesto per l'alienazione e la specificazione delle modalità di accettazione.

3. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di cui ai commi precedenti, da esercitarsi entro 45 (quarantacinque) dalla sua notifica e mediante versamento alla tesoreria comunale di una somma pari al 20% (venti per cento) del prezzo a titolo di anticipazione.

4. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per beneficiare dell'offerta, comportano la decadenza della medesima.

5. I beni immobili sono offerti al prezzo di stima determinato con le modalità di cui all'articolo che precede.

### **Articolo 11 - Stipulazione del contratto**

1. Nei casi in cui sia disposta l'alienazione a favore degli interessati, ai sensi dell'art. 10, il contratto è stipulato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal versamento dell'anticipazione del 20% del prezzo.

2. Qualora per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1 non verrà dato corso alla alienazione e l'anticipazione verrà incamerata dall'Amministrazione.

3. Per gli immobili utilizzati da terzi, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo o di concessione o dell'indennità di occupazione.

### **Articolo 12 - Procedure di vendita**

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) asta pubblica;
- b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- c) trattativa privata;
- d) permuta.

### **Articolo 13 - Asta Pubblica**

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante asta pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827, sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 9.

2. L'asta pubblica viene indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, che individua i beni da alienare, approva il bando d'asta ed impegna le necessarie somme.

3. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

### **Articolo 14 - Asta Pubblica - offerte**

1. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente da parte di un'apposita commissione di gara composta da 3 membri nominata dal Responsabile del Settore Patrimonio, o suo sostituto, che la presiede.

2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile competente.

3. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.

5. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.

6. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare deve formalizzare la nomina mediante comunicazione scritta e controfirmata per accettazione dal terzo entro 15 giorni dall'aggiudicazione in sede d'asta. Unitamente a detta comunicazione o comunque entro gli ulteriori 15 giorni il terzo nominato deve presentare tutta la documentazione richiesta dall'avviso d'asta per gli offerenti, cauzione compresa. L'offerente in sede d'asta e il terzo nominato restano comunque solidalmente obbligati sino alla formale aggiudicazione del lotto a favore del terzo nominato da parte dell'Amministrazione. In difetto l'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del primo offerente.

7. Nell'eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. L'offerente non presente in sede d'asta non potrà vantare alcun diritto.

8. Analogamente, in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano si procederà mediante estrazione a sorte.



### **Articolo 15 - Aste deserte**

1. Qualora la prima asta vada deserta l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.
2. Dal secondo incanto andato deserto l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere, all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%, ovvero valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene.
3. L'Amministrazione Comunale, a seguito degli incanti andati deserti di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di procedere alla vendita a trattativa privata come previsto dall'art. 17 lettera f).

### **Articolo 16 - Garanzie e Cauzione**

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.
3. La cauzione, da versare in tutte le ipotesi di alienazione del presente Regolamento, nelle forme indicate dal bando d'asta o da apposito provvedimento dell'Amministrazione, è determinata in misura pari al 10% del valore del bene. La stessa viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto e sarà incamerata se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.

### **Articolo 17 - Trattativa privata diretta**

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o ONLUS, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
  - a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
  - b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
  - c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
  - d) alienazioni di beni immobili compresi in un comparto urbanistico in cui la proprietà del Comune non superi la quota del 10% e non sia suscettibile di valorizzazione indipendente ed autonoma rispetto alla restante quota del comparto;
  - e) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati, risultante dalla perizia estimativa di cui all'art. 9;
  - f) immobili derivanti da aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art. 15;
  - g) alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 35.000,00) e per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti

ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.);

h) alienazione di beni immobili nei casi indicati nell'articolo 10, comma 1.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, che dovrà agire in nome proprio e non per persona da nominare, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 9.

3. Nel caso previsto dalla lettera f), il prezzo di mercato di cui al precedente comma è quello posto a base dell'ultimo incanto deserto.

4. Ove si verifichi la presenza di più di un soggetto avente contemporaneamente titolo all'acquisto l'individuazione dell'acquirente finale è effettuata mediante espletamento di una gara ufficiosa con le modalità di cui al successivo articolo 18.

5. Accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita il Responsabile competente dispone con proprio atto l'alienazione del bene.

Tale determinazione è vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

6. Per le garanzie e la cauzione si rinvia all'articolo che precede.

#### **Articolo 18 - Gara ufficiosa**

1. In presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all'acquisto si procede all'individuazione dell'acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Responsabile del Servizio competente approva con Determinazione avviso pubblico, stabilendo se del caso le modalità di divulgazione dello stesso ulteriori rispetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. Nel giorno stabilito dall'invito una Commissione costituita dal Responsabile competente con funzione di Presidente e da altri due componenti di cui uno con funzione di Segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale.

4. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile competente a favore del migliore offerente, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie alla vendita.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 16 e 17.

#### **Articolo 19 - Permuta**

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili.

2. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni dell'art. 8 del presente regolamento, deve essere approvata Determinazione del Responsabile dell'U.O. Patrimonio, in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 16 e 17.

### **TITOLO III - CONCESSIONI E LOCAZIONI**

#### **Articolo 20 - Procedimento per la scelta del contraente**

1. Le concessioni dei beni immobili demaniali e le locazioni dei beni patrimoniali del Comune di Albignasego, conseguono, di norma, all'esperimento di procedure aperte e di norma anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Qualora la prima gara ad evidenza pubblica andasse deserta si potrà procedere all'espletamento di una seconda gara, previo ribasso del 10% del canone originariamente posto a base d'asta.

3. Si procede a trattativa privata, nei casi in cui:

- a) sia andata deserta per due volte la procedura aperta;
- b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone non superi l'importo di € 6.500,00 calcolato sull'intera durata contrattuale;
- c) un soggetto già concessionario o conduttore di un bene immobile di proprietà del Comune di Albignasego, chieda l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione;
- d) il soggetto concessionario o locatario sia un Ente Pubblico;
- e) sia necessario procedere al rinnovo dell'atto di concessione o locazione laddove consentito dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- f) venga ravvisato un prevalente interesse pubblico, in ragione anche della natura "no profit" del soggetto beneficiario nonché dei principi e delle finalità statutarie dell'Ente.

#### **Articolo 21 - Durata delle concessioni e delle locazioni.**

1. Le locazioni sono assoggettate alla disciplina privatistica di cui alla normativa vigente.

2. L'assegnazione e la gestione contrattuale dei beni ad uso abitativo sono disciplinati dalle norme vigenti ed in particolare dalla Legge n. 431/1998 mentre per le altre tipologie di beni tale durata viene stabilita di volta in volta.

3. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente. Esse possono essere rinnovate, prima della scadenza, se detta previsione sia stata inserita nel contratto originario, per lo stesso termine inizialmente stabilito ovvero per quello inferiore indicato dal contratto. Il rinnovo è subordinato alla rideterminazione del canone e, comunque, alla verifica della condotta tenuta dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al regolare pagamento del canone ed all'esecuzione delle opere di manutenzione previste.

4. Il rinnovo è escluso ove l'Amministrazione individui la possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile, finalizzata a garantire il perseguimento del pubblico interesse.

#### **Articolo 22 - Stipula degli atti di concessione e del contratto di locazione**

1. Qualora, entro 30 giorni dalla data fissata per la stipula del contratto di concessione o locazione, il soggetto scelto secondo le procedure stabilite non si presenti, in mancanza di

una valida giustificazione, viene dichiarato decaduto dalla aggiudicazione e il Comune incamera l'eventuale cauzione prestata in sede di gara.

2. In caso di rifiuto o rinuncia dell'aggiudicatario, secondo le prescrizioni del bando, il Responsabile dispone l'aggiudicazione a favore del soggetto collocato in rango immediatamente successivo in graduatoria; in mancanza, dispone la ripetizione della gara.

3. Al momento della stipula del contratto il concessionario presta la cauzione stabilita a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi anche economici assunti con la sottoscrizione del contratto.

### **Articolo 23 - Decadenza e revoca della concessione**

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'atto di concessione e dal contratto nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di decadenza/revoca della concessione o di risoluzione del contratto.

2. In particolare la concessione decade ovvero il contratto si risolve qualora il concessionario, conduttore o comodatario:

- a) abbia sub-concesso il bene a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo senza previa espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione. In caso di autorizzazione il rapporto prosegue con il nuovo concessionario, conduttore o comodatario;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi ed accessori a proprio carico per un periodo superiore a sei mesi (in caso di locazione ovvero concessione onerosa);
- d) non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico dal contratto.
- e) abbia violato le clausole di tutela e conservazione del bene qualora lo stesso sia dichiarato di interesse storico-artistico.
- f) abbia violato le norme sulla sicurezza e antincendio qualora previste dalle norme di settore.

3. Il Comune di Albignasego può procedere alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di motivate esigenze di interesse pubblico, salvo indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

### **Articolo 24 - Risoluzione e recesso della locazione**

1. L'Ente dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal conduttore nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

2. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione, così come prescritto dalla normativa privatistica vigente.

3. Il recesso anticipato da parte del conduttore è regolato dalla normativa vigente.

### **Articolo 25 - Condizioni delle concessioni e delle locazioni**

1. Il corrispettivo delle locazioni e concessioni è determinato secondo la procedura indicata dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Il canone di concessione è adeguato annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
3. Il canone di locazione è adeguato annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, o in ogni caso secondo quanto previsto dalle leggi speciali che regolano la materia.

### **Articolo 26 - Lavori di manutenzione**

1. Sono a carico del concessionario o conduttore gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri gestionali (pulizia, spese vive, assicurazione etc.), che verranno elencati in modo analitico in sede di sottoscrizione della concessione-contratto. I competenti uffici del Comune procedono a verifiche per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita.
2. Sono a carico del Comune, salva diversa pattuizione, gli oneri connessi alla manutenzione straordinaria, di cui verrà redatto apposito elenco in sede di stipula della concessione-contratto.
3. In deroga a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, le parti possono concordare che i lavori di manutenzione straordinaria, entro i limiti di spesa previsti per il cottimo fiduciario, siano posti a carico del concessionario o conduttore, con scomputo degli stessi dal canone, nel rispetto delle procedure contrattualmente convenute.
4. E' obbligo del concessionario o conduttore cui fanno carico i lavori acquisire le prescritte autorizzazioni, ivi comprese quelle inerenti agli immobili appartenenti al demanio artistico, storico o archeologico o soggetti a vincolo paesaggistico. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune e autorizzato dai competenti uffici.

### **Articolo 27 - Effetti della concessione e della locazione - Migliorie**

1. La realizzazione di addizioni e/o migliorie deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente. I contratti di concessione e locazione devono, di norma, prevedere, in deroga a quanto disposto dall'art. 1592 del Codice Civile, che alla cessazione della concessione o della locazione le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente dal Comune di Albignasego.

### **Articolo 28 - Immobili concessi per fini sociali**

1. Per finalità sociali si intendono quelle che coinvolgono settori o teoricamente tutta la popolazione con il fine di attuare un miglioramento delle condizioni esistenziali delle persone che ritengono di partecipare alle rispettive attività.
2. Possono considerarsi sociali le attività ricreative, sportive, assistenziali, culturali e scolastiche.
3. In caso di più richieste concorrenti tendenti ad ottenere la concessione di immobili comunali, inoltrate da associazioni o enti che hanno tra le proprie finalità statutarie quelle di carattere sociale, l'Amministrazione pone a base delle sue valutazioni i seguenti elementi:
  - a) eventuali situazioni di sfratto;

- b) la consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- c) l'attività svolta in precedenza sul territorio;
- d) la diffusione sul territorio nazionale del richiedente;
- e) il numero di aderenti in sede locale;
- f) la situazione finanziaria del richiedente.

4. L'Amministrazione concede l'immobile sulla base di un provvedimento motivato che tenga conto degli elementi suddetti e di qualunque altro elemento dal quale si possa evincere l'incisività della presenza sul territorio del soggetto richiedente la concessione.

5. Il corrispettivo della concessione, nei casi di cui al presente articolo, è rappresentato in tutto o in parte – in relazione agli elementi di cui al presente articolo, dallo svolgimento dell'attività di carattere sociale che si pone in forma sostitutiva rispetto ai servizi che rientrerebbero tra le funzioni istituzionali dell'Ente.

### **Articolo 29 - Determinazione del canone**

1. Il canone, fermo restando quanto di cui al precedente articolo, deve avere il fine:
  - di rappresentare un giusto corrispettivo dell'uso del bene;
  - di costituire un giusto prezzo per il concessionario tenuto conto anche della potenzialità di gestione del bene;
  - di non ottenere l'effetto di disincentivare la gestione da parte di terzi del bene stesso.
2. Nel rispetto dei principi di cui al primo comma, la valutazione dell'ammontare del canone viene effettuata:
  - sulla base dei prezzi di mercato mediante una comparazione con immobili aventi destinazioni analoghe anche in altre realtà locali, apportando le variabili del caso;
  - con riferimento all'individuazione dei costi di gestione che fanno carico al concessionario come individuati nello schema di contratto;
  - sulla base delle potenzialità di utilizzo del bene in termini ottimali.
3. Gli elementi suddetti concorrono a determinare il canone di concessione rispettando in ogni caso il valore minimo del prezzo in regime di libero mercato.

### **Articolo 30 - Disciplina dei rapporti in corso**

1. Le disposizioni regolamentari della presente Sezione si applicano alle procedure di alienazione, di concessione, di locazione a canone sia ordinario sia agevolato avviate successivamente alla sua data di entrata in vigore.
2. Gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza.

## SEZIONE II - LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 31 - Oggetto e scopo

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune di Albignasego riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport, come previsto dallo Statuto comunale.
7. In relazione alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate prioritarie:
  - a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - b) le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
8. La gestione degli impianti sportivi comunali, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
9. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;
- f) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, miglorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.

10. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

11. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.

### **Articolo 32 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per Comune il Comune di Albignasego;
- b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
- e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- g) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- h) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
- i) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- j) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;



- k) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- l) per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
- m) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

### **Articolo 33 - Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
  - a) impianti sportivi di interesse cittadino;
  - b) impianti sportivi di interesse primario;
  - c) impianti sportivi di interesse secondario;
  - d) impianti sportivi di interesse scolastico;
  - e) altri impianti sportivi.
2. I suddetti impianti sportivi si distinguono altresì in:
  1. impianti sportivi a rilevanza economica;
  2. impianti sportivi privi di rilevanza economica.
3. Sono classificati come impianti sportivi di interesse cittadino:
  - a) tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare di livello nazionale o internazionale;
  - b) gli impianti che abbiano una eventuale destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo ultracittadino, nazionale o internazionale;
  - c) gli impianti acquisiti in uso da terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.
4. Sono classificati come impianti sportivi di interesse primario gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali e dell'ampiezza dell'utenza servita.
5. Sono classificati come impianti sportivi di interesse secondario:
  - a) gli impianti ubicati nella frazione/quartiere in cui sono presenti analoghi impianti sportivi di interesse primario di più recente realizzazione;
  - b) gli impianti non dotati, o dotati parzialmente, di tutti i servizi ad essi connessi.
6. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici:
  - a) Le palestre scolastiche;
  - b) Altri spazi scolastici autorizzati.
7. Sono classificati come altri impianti sportivi gli impianti non classificati come impianti di interesse primario, secondario, scolastico.

8. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito. Sono considerati impianti sportivi a rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti sportivi di interesse cittadino.

9. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici ovvero rispetto ai quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso. Sono considerati impianti sportivi privi di rilevanza economica, di regola, tutti gli impianti sportivi di interesse primario, secondario, scolastico ed altri impianti sportivi.

10. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.

11. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.

### **Articolo 34 - Competenze**

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) la Giunta Comunale:

- formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
- classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

b) l'Ufficio Sport:

- provvede all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

### **Articolo 35 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi**

1. Il Comune di Albignasego gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi può avvenire tramite affidamento diretto sulla base dell'art. 4, comma 7, della Legge 135/2012 (spending review) che prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di affidamento diretto di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, ai soggetti indicati al comma 29 dell'art. 90 della citata Legge.

2. L'affidamento in concessione degli impianti non a rilevanza economica ai soggetti di cui al comma 29 dell'art. 90 della Legge 289/2002 ovvero a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali avviene, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche disposizioni, previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica e viene disciplinato da una convenzione che regola i reciproci impegni.

3. L'affidamento degli impianti a rilevanza economica avviene previa pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

4. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

5. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e/o ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.

6. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

7. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

8. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e/o nella convenzione specifica.

## **TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI**

### **Articolo 36 - Tipologie di affidamento a terzi**

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 4, comma 7, della Legge 07/08/2012 n. 135 ed all'art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO**

### **Articolo 37 - Soggetti assegnatari degli spazi**

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
  - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
  - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - c) Associazioni sportive dilettantistiche;
  - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
  - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
  - f) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica, ecc.).

### **Articolo 38 - Procedura per le concessioni in uso**

1. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti sportivi ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso a firma del Responsabile dell'Ufficio Sport.
2. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate all'Ufficio Sport. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio Sport.
3. Le domande per uso continuativo dovranno pervenire all'Ufficio Sport entro il 30 giugno di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
4. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
  - a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
  - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto è regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall'Ufficio Sport.
6. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio Sport si attiene ai seguenti principi:
  - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
  - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
  - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
  - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;

- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

7. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:

- a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- b) Società o associazioni che garantiscano sull' impianto il maggior numero di praticanti;
- c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;

8. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

9. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta;

10. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

11. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

12. Il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli.

13. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata al Comune, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Sport per il Comune.

14. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al presente Regolamento, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati.

15. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

### **Articolo 39 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso**

1. L'Ufficio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

4. L'Ufficio Sport dichiara la decadenza delle concessioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

5. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) sopra riportati e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

6. L'Ufficio Sport procede alla decadenza delle concessioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.

7. L'Ufficio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Articolo 40 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di interesse primario, privi di rilevanza economica, avviene tramite affidamento diretto sulla base dell'art. 4, comma 7 della Legge 135/2012 come in precedenza specificato, previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per verificare se vi siano soggetti interessati tra quelli in seguito specificati.

2. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva valutando i valori qualitativi del soggetto e sulla base di criteri ispirati come di seguito specificato nonché dei criteri in seguito specificati per la scelta dell'affidatario:

- a) alla valorizzazione delle società sportive che svolgono attività nel settore giovanile;
- b) all'incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive;
- c) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva;
- d) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto.

3. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.

4. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
- c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dal Comune.

6. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi. La Giunta Comunale, con l'approvazione dello schema tipo di convenzione, stabilisce se la concessione afferisca ad uno o più impianti.

7. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, nella forma di scrittura privata cui provvederà il Responsabile dell'Ufficio Sport alla relativa sottoscrizione per il Comune, relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto.

8. Si prescinde dall'applicazione dei precedenti commi per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi diversi da quelli di interesse primario, privi di rilevanza economica; per l'individuazione del soggetto affidatario di detti impianti si procederà sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 41 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica**

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi di interesse cittadino, con rilevanza economica, viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
- e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- f) la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

3. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo di convenzione, nella forma dell'atto pubblico cui interverrà il Responsabile dell'Ufficio Sport alla relativa sottoscrizione per il Comune, relativo alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto.

#### **Articolo 42 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi**

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partnerariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario.

4. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

#### **Articolo 43 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni**

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso;
- Gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
- Applicazione e riscossione tariffe;
- Applicazione e riscossione delle sanzioni;
- Piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;



- Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- Obbligo per il concessionario di trasmettere annualmente all'Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

#### **Articolo 44 - Soggetti affidatari**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
  - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
  - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate.
2. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) la società deve risultare regolarmente iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative nella sezione tematica "Sport";
  - b) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
  - c) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
  - d) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

#### **Articolo 45 - Scelta dell'affidatario**

1. La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta – con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio,

nei confronti del Comune. Non è preclusa la possibilità di affidare più impianti sportivi al medesimo soggetto, anche già concessionario di altri impianti, qualora lo stesso soggetto abbia dimostrato negli anni, di essere gestore attento, capace ed affidabile.

- b) Esperienza acquisita nella promozione dell'attività sportiva nel settore giovanile.
- c) Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
- d) Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo.
- e) Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi. In caso di inadempimento agli obblighi rilevanti per il concessionario, per la non esecuzione degli interventi in questione, la convenzione viene risolta per inadempimento.

#### **Articolo 46 - Durata della concessione e obblighi del concessionario**

1. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione.
2. La Giunta Comunale formula specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.
3. Qualora gli interventi di cui al precedente comma prevedano la partecipazione economica da parte di associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti di cui al comma 29 dell'art. 90 della Legge 289/2002, la Giunta Comunale fissa specifici indirizzi volti a regolamentare l'utilizzo degli spazi a seguito della realizzazione degli interventi, al fine di pervenire congiuntamente alla sottoscrizione di convenzione per la concessione in uso degli spazi per una durata continuativa superiore all'anno, rapportata all'entità della partecipazione economica.
4. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

5. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

6. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale concessionario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

7. Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 47 - Norme generali sulla manutenzione**

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato B al presente Regolamento (Norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.

3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico - Sport competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

### **Articolo 48 - Divieto di sub concessione**

1. È fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Sport.
3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE**

### **Articolo 49 - Norme generali sulla vigilanza**

1. Il concessionario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
  - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
  - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sui concessionari della gestione.

### **Articolo 50 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
  - a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
  - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

- d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

#### **Articolo 51 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI - ESCLUSIONI**

#### **Articolo 52 - Esclusioni**

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:
  - a) I campi all'aperto e le attrezzature sportive non strutturate inserite nelle aree a verde pubblico;
  - b) Gli impianti costruiti o ristrutturati con procedure di project financing e di concessione di costruzione e gestione come disciplinati dal D.Lgs 163/2006.

#### **Articolo 53 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto nella presente Sezione del Regolamento si rinvia:
  - a) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle Leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, D.P.R. 567 del 10/10/1996 e art. 90, comma 26 della L. 289 del 27/12/2001;
  - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;

- c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
- f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato C al presente Regolamento.

#### **Articolo 54 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi**

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2009, modificato con D.C.C. n. 86 del 25/11/2009 e per ultimo modificato con D.C.C. n. 65 del 30/10/2012.
3. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.

### **SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 55 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento con quelle di altri regolamenti in materia di gestione di immobili di proprietà comunale, prevalgono quelle contenute nel presente testo regolamentare.

## ALLEGATO A

### CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (art. 33, comma 10, del Regolamento)

a)	<b><u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CITTADINO, A RILEVANZA ECONOMICA</u></b>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
-	Nessuno	-	-

b)	<b><u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA</u></b>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
1	Campo sportivo Capoluogo	San Tommaso	Via San Tommaso, 30/A
2	Campo sportivo zona Ferri	Ferri	Via U. Saba
3	Campo sportivo Carpanedo, con annessa pista di pattinaggio e palatenda	Carpanedo	Via Cimarosa, 17
4	Palatenda S. Agostino	Sant'Agostino	Via Tintoretto, 41
5	Palazzetto Polivalente	San Tommaso	Via Pirandello, 2
6	Palasport	San Lorenzo	Via Torino, 2

c)	<b><u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SECONDARIO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA</u></b>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
1	Campo sportivo zona Ferri (vecchio Ferri) <sup>(1)</sup>	Ferri	Vicolo Santa Cecilia, 7
2	Campo sportivo Lion <sup>(2)</sup>	Lion	Via Sant'Andrea, 123
3	Campo sportivo zona S. Lorenzo <sup>(2)</sup>	San Lorenzo	Via XVI marzo, 14

<sup>(1)</sup> Classificazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett. a) del Regolamento

<sup>(2)</sup> Classificazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett. b) del Regolamento

<b>d) <u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA</u></b>			
<b>n.</b>	<b>Denominazione impianto sportivo</b>	<b>Ubicazione (frazione/quartiere)</b>	<b>Ubicazione (indirizzo)</b>
1	Palestra c/o Scuola primaria "G. Bonetto"	San Lorenzo	Via XVI marzo, 10
2	Palestra c/o Scuola primaria "L. Da Vinci"	San Tommaso	Via San Tommaso, 30
3	Palestra c/o Scuola secondaria statale di 1° grado "Manara Valgimigli"	San Tommaso	Via Tito Livio, 1
4	Palestra c/o Scuola primaria "G. Rodari"	Ferri	Via Santa Lucia, 10
5	Palestra c/o Scuola primaria "A. Moro"	San Giacomo	Via Monte Santo, 12
6	Palestra c/o Scuola primaria "Raggio di Sole"	Mandriola	Via San Bellino, 157
7	Palestra c/o Scuola primaria "Falcone e Borsellino" e Scuola secondaria statale di 1° grado "Sant'Agostino"	Sant'Agostino	Via Caravaggio, 8 (Scuola primaria) Via Donatello, 11 (Scuola secondaria)
8	Spazi autorizzati c/o Scuola primaria "G. Marconi"	Carpanedo	Via Santo Stefano, 2

<b>e) <u>ALTRI IMPIANTI SPORTIVI, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA</u></b>			
<b>n.</b>	<b>Denominazione impianto sportivo</b>	<b>Ubicazione (frazione/quartiere)</b>	<b>Ubicazione (indirizzo)</b>
	Impianti non classificati come impianti di interesse primario, secondario, scolastico		



## ALLEGATO B

### NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione, a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
- f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale;
- g) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti;
- h) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- i) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- l) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- m) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- n) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- o) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91 e s.m.i., dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., dalla Legge 46/90 e s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 74/2013;
- p) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

## ALLEGATO C

### NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### A) Utilizzo ed accesso

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. Il gioco del Calciotto (calcio a cinque, calcio a sette) è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.
8. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
9. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
10. La Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
11. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti verranno trattiene a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
12. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
13. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
14. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30.
15. Ai frequentatori delle palestre scolastiche o comunque degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
16. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
17. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
18. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
19. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
20. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
21. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Direttore e/o del gestore si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
22. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

## **B) Impianti e attrezzature**

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
5. Il pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo degli impianti dà diritto esclusivamente all'uso descritto nell'atto d'impegno/disciplinare stipulati.
6. La concessione in uso viene rilasciata esclusivamente per l'uso dell'impianto sportivo concesso, non comprende altre ulteriori autorizzazioni obbligatorie per svolgere l'attività del concessionario, rimanendo da salvaguardare e rispettare ogni ulteriore adempimento specificato nella concessione nonché nel Regolamento.
7. I concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenersi i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente disciplinare, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivi, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Ufficio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione.